CAMERA DEI DEPUTATI N. 961

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 novembre 1979 (Stampato n. 258)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(RUFFINI)

—

Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 novembre 1979

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:

« Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine ».